



Nr. 53/SAP/SP/2015

La Spezia, 26 aprile 2015

Alla QUESTURA di
Ufficio AA.GG. e Relazioni Sindacali

LA SPEZIA

OGGETTO: Ordine Pubblico fuori sede.

Recentemente un iscritto ha segnalato a questa O.S. quanto verificatosi al rientro da un servizio di OP fuori sede presso la Questura di Messina.

Nel dettaglio, nel corso del viaggio si verificava:

- lo smarrimento della carta d'imbarco relativa al volo aereo prenotato per raggiungere la sede di servizio temporanea;
- l'impossibilità di fruizione del 1° ordinario presso l'aeroporto di Roma Fiumicino nel volo d'andata (scalo) e del 2° ordinario presso l'aeroporto di Catania durante il viaggio di ritorno, al termine del periodo di O.P. .

L'invio del personale in Ordine Pubblico fuori sede non è disciplinato in modo dettagliato circa la documentazione da allegare o presentare, in quanto tale servizio viene ordinato dall'Amministrazione Centrale con apposita disposizione scritta, che preventivamente già definisce come raggiungere la località di servizio e le modalità di vitto ed alloggio per il personale colà inviato, non demandando a quest'ultimo alcuna incombenza di prenotazione né richiedendo alcuna autorizzazione preventiva.

Nel caso in esame il collega ha smarrito la carta d'imbarco relativa al volo di andata, mentre regolarmente ha presentato il biglietto di viaggio, peraltro prenotato da codesta Questura.

Informatone l'ufficio Amministrativo-Contabile d'appartenenza, gli veniva chiesto di presentare, al rientro, una dichiarazione sostitutiva relativa allo smarrimento stesso, ai fini della completezza della documentazione contabile da poter allegare al foglio di O.P. .

Successivamente, ricontattato dal medesimo ufficio, **veniva invitato a produrre anche la denuncia di smarrimento della predetta carta, non trovando sufficiente la sola autocertificazione.**

Un'attenta lettura delle modalità di rimborso delle missioni del personale, non esistendo – almeno per quanto a conoscenza di questa O.S. – altre indicazioni relative agli smarrimenti dei documenti da allegare e presentare e dai quali evincere le spese effettuate; la lettura delle disposizioni sempre in merito alla documentazione da produrre emanate dal Ministero delle Finanze e dal Dipartimento dell'Amministrazione Civile dell'Interno, nonché di alcune disposizioni vigenti presso altri Enti pubblici,

ha evidenziato che è necessaria la sola dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato nel caso di smarrimento della sola carta d'imbarco sui voli nazionali, mentre è richiesta anche la denuncia di smarrimento della medesima presso le autorità competenti esclusivamente per voli all'estero, in cui è necessario risalire a data e tratta di volo.

Ribadiamo comunque che si tratta di regolamenti relativi a missioni e quindi maggiormente vincolanti circa la documentazione da allegare per il rimborso, a differenza del servizio di O.P., già autorizzato nelle spese dall'ufficio d'appartenenza, non dovendo il collega prenotare né il volo, né il vitto né l'alloggio.

Infine, la carta d'imbarco – per definizione – *“il documento rilasciato dal vettore aereo, necessario per salire sull'aeromobile nelle procedure d'imbarco”*, non va certo confusa con il biglietto aereo, che è invece il documento rilasciato dal vettore aereo che conferma la prenotazione di un determinato volo.

Nel caso sopra esposto, è chiaro che se il collega ha raggiunto la sede di servizio era in possesso della carta d'imbarco ed ha, oltre ogni ragionevole dubbio, espletato il proprio servizio in quella sede.

Dopo la lettura delle circolari a cui si fa riferimento ad inizio lettera, il SAP è dell'avviso che la carta d'imbarco smarrita nel caso in argomento debba essere sostituita, se del caso, solamente dalla dichiarazione da parte dell'interessato, non essendo ritenuta necessaria per avere **conferma del volo** effettivamente utilizzato per raggiungere la temporanea sede di servizio.

Infine, circa **la mancata consumazione dei pasti** presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, ove la mensa dista oltre due chilometri dai gate, e presso l'aeroporto di Catania, ove la mensa non esiste e dove – per contingenti orari del volo – il collega non ha potuto consumare il 1° ordinario presso il locale convenzionato nella città di Messina, luogo del servizio, va da sé - **e in tal senso si chiede di tenerne conto anche per tutte le future aggregazioni in quella sede** - che debba essere erogato il buono pasto previsto dalle norme che regolano i servizi di O.P., senza dover fare riferimento a relazioni di servizio o a dichiarazioni degli interessati (come richiesto), valendo quale titolo certificativo su Messina l'orario del volo di rientro presso la sede abituale di servizio. La mancata fruizione dei pasti dovrebbe - a nostro avviso - essere automaticamente segnalata all'ufficio competente direttamente dall'ufficio di Gabinetto, che ha disposto tale servizio di O.P. fuori sede e non dall'ennesima dichiarazione presentata dall'interessato.

Quanto sopra al fine di evitare in futuro - a parere di questa O.S. - inutili frustrazioni al personale, che, oltre ad essere impegnato in servizi comunque fuori dall'abituale quotidianità lavorativa a centinaia di chilometri dalla propria residenza, deve – come nelle circostanze citate – certificare più volte lo svolgimento di quanto la stessa Amministrazione ha definito anticipatamente, quasi a dover dimostrare di non aver in alcun modo violato procedure o abusato di quanto invece gli compete.

Certi, comunque, delle migliori intenzioni dell'ufficio titolare delle materie in questione, chiediamo di voler agevolare secondo quanto previsto dalla normativa vigente le modalità burocratiche e di servizio del personale impegnato fuori sede, al fine di evitare contrasti che nuocciano al sereno svolgimento dei servizi.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Elena DOLFI